ItaliaOggi

Data 17-05-2011
Pagina 30
Foglio 1 / 2

Il Cni: necessario separare progettazione ed esecuzione dei lavori in nome della trasparenza

Appalto integrato, cantiere aperto

Un restyling normativo continuo che dura da oltre 15 anni

Oltre 15 anni di accelerazioni e vere inversioni di marcia per la normativa afferente all'appalto integrato: dalla netta separazione fra progettazione ed esecuzione dell'opera, sancita in nome della qualità e neutralità della progettazione, alla completa liberalizzazione della materia attraverso la quale è sufficiente un progetto preliminare per dar via libera all'appalto integrato. Una altalenante successione di norme che ha seguito sistematicamente i governi che si sono succeduti.

Una storia che inizia nel 1994, quando il ministro Francesco Merloni del governo Ciampi dispone con la legge 109/94 l'individuazione di due tipologie di contratto, l'appalto e la concessione; il primo riferito alla sola esecuzione dei lavori con esclusione (anche in via eccezionale) della progettazione, mentre la concessione associava all'esecuzione anche la gestione dell'opera; e si arriva poi all' ultima modifica nel 2008, con il governo Berlusconi e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Altero Matteoli con la novità più eclatante, introdotta con il dlgs 152/2008, ovvero la regola generale della stipula a corpo dei contratti ivi inclusi quelli di progettazione ed esecuzione.

Alle stazioni appaltanti resta consentito stipulare «a misura» i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500 mila euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. La «cifra» di questa storia lunga ed estenuante è tutta raccolta in una ineluttabile constatazione: l'appalto integrato può essere effettuato sulla base di un semplice progetto preliminare, o di formule di affidamento misto (project financing), a scapito del principio di netta separazione fra progettazione ed esecuzione dell'opera. Si tratta di un passaggio cruciale dal peso specifico assai rilevante se si tiene conto che quasi il 62% degli importi per i servizi di ingegneria (progettazione, direzione lavori, collaudo) relativi a opere pubbliche, nel 2010 è stato assegnato attraverso l'appalto integrato o project financing.

Va da sé che, allo stato attuale, quella della separazione fra progettazione ed esecuzione dei lavori rappresenta una istanza che il Cni intende rilanciare in nome della qualità e della trasparenza.

© Riproduzione riservata

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ItaliaOggi

Data 17-05-2011
Pagina 30
Foglio 2 / 2

L'evoluzione normativa dell'istituto dell'appalto di progettazione ed esecuzione

LEGGE	LEGISLATURA	GOVERNO	MINISTRO LAVORI PUBBLICI/INFRASTRUTTURE PROPONENTI	CONTENUTI ESSENZIALI/MODIFICHE
Art. 19 L. 11/02/1994, n. 109	XI	Ciampi	Merloni	Separazione progettazione/esecuzione · L'appalto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori
Art. 19 Legge 109/1994 come modificato da L. n.216/1995	XII	Dini	Baratta	Introduzione dell'appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, limitandone l'applicazione a lavori: · ove sia prevalente la componente impiantistica o tecnologica; · di manutenzione, restauro e scavi archeologici
Art. 19 Legge 109/1994 come modificato da L. n. 415/1998	XIII	Prodi/D'Alema	Di Pietro fino al 20/11/1996 Costa dal 20/11/1996	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori · Si determina la "prevalente componente impiantistica o tecnologica" nella misura superiore al 50% del valore complessivo delle opere · La gara è indetta sulla base del progetto definito autonomamente predisposto o approvato dalla stazione appaltante
Art. 19 L. n. 109/1994 come modificato da L. n. 166/2002	XIV	Berlusconi	Lunardi	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori · Si estende l'applicazione a tutti i lavori d'importo inferiore a 200.000 € ed a tutti i lavori d'importo superiore ai 10 milioni € · Si innalza al 60% la soglia sul valore delle opere della componente impiantistica o tecnologica · Si dispone che l'appaltatore debba possedere i requisiti progettuali o deve avvalersi di progettista qualificato · Spese di progettazione non sono soggette a ribasso d'asta · L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità introdurre varianti in corso d'opera per carenze progetto esecutivo · Si consente, "di norma", l'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione beni mobili e superfici decorate beni architettonici sulla base progetto preliminare (norma abrogata da D.Lgs n. 30/2004)
Art. 53 D.Lgs. n. 163/2006 differito dal D.Lgs. n. 6/2007	XIV	Berlusconi	Lunardi	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori nonché appalto sulla base di progetto preliminare, di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa acquisizione progetto definitivo in sede di offerta · Liberalizzazione totale utilizzo appalto "integrato" · Spese di progettazione non soggette a ribasso d'asta · Si dispone che l'operatore economico debba possedere i requisiti progettuali o deve avvalersi di progettista qualificato · Differimento dell'operatività dell'istituto dell'appalto "integrato" (ex D.Lgs. n. 6/2007) ai bandi pubblicati successivamente al 1° agosto 2007
Art. 53 D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007	XV	Prodi	Di Pietro	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori nonché appalto sulla base di progetto preliminare, di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa acquisizione progetto definitivo in sede di offerta · Eliminato il divieto al ribasso d'asta per spese progettazione esecutiva; · Obbligo di formulare distintamente in offerta prezzo per progettazione e prezzo per esecuzione dei lavori; · Differimento dell'operatività dell'istituto dell'appalto "integrato" all'entrata in vigore DPR 207/2010 (8 giugno 2011)
Art. 53 D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008	XVI	Berlusconi	Matteoli	Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori nonché appalto sulla base di progetto preliminare, di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori previa acquisizione progetto definitivo in sede di offerta · Limitazione stipula contratti "a corpo" per appalti di sola esecuzione e d'importo non superiore ai 500 mila € · Differimento dell'operatività dell'istituto dell'appalto "integrato" all'entrata in vigore DPR 207/2010 (8 giugno 2011) e reviviscenza, fino alla stessa data, dell'istituto dell'appalto di progettazione ed esecuzione di cui art. 19, alla L. n. 109/1994 come modificato dalla L. n. 166/2002

Fonte: Centro Studi CNI, 2011

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.